CLASSIFICAZIONE E CODIFICAZIONE

DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

A cura dell'ing. Giovanni Maione

La tematica dei rifiuti da esumazione ed estumulazione si inquadra nella più vasta materia della gestione dei rifiuti cimiteriali, aspetto posto a margine sia della disciplina dei rifiuti urbani in senso stretto, sia della disciplina dei rifiuti sanitari.

Col presente contributo ci proponiamo di approfondire, in particolare, le problematiche connesse alla corretta attribuzione, a tali rifiuti, del codice dell'Elenco Europeo. Sottolineiamo, preliminarmente, che su tale argomento non si riscontra, ad oggi, un orientamento univoco a livello nazionale, con le prevedibili ricadute in termini di organica applicazione delle procedure amministrative e di controllo.

La disamina della questione richiede un coordinamento tra la disciplina speciale dei rifiuti sanitari (DPR 254/2003, e segnatamente del capo III) e la norma generale di settore (parte quarta del D.Lgs 152/06), alla quale la prima fa esplicito rinvio per tutto quanto non espressamente previsto.[1]

Il riferimento legislativo per gli aspetti procedurali va invece ricercato nei regolamenti di polizia mortuaria adottati in conformità al DPR 285/90, norma quadro di settore.

Come accennato in premessa, l'attività di normazione secondaria, posta in essere da Regioni e Province, ha condotto a differenti codifiche, laddove una gestione razionale del comparto imporrebbe criteri condivisi di classificazione e codificazione.

[1] *"Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti"*. (DPR 254/2003, art.4, c.1).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Terminologia e campo di applicazione

Ancor prima di entrare nel merito della questione è opportuno delineare con precisione l'argomento oggetto dell'analisi, premettendo alcune doverose definizioni.

Per *"esumazione"* si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente interrato in un campo di inumazione. Per *"estumulazione"* si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra (nicchia, cappella gentilizia,...). Tali attività sono regolate di norma da un'ordinanza del Sindaco, impostata secondo lo schema della circ. esplicativa del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10.

Altrettanto significativa appare la definizione di *"resti mortali"*, intesi come *"gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni"*[2].

Qualora non siano decorsi i termini del prescritto turno di rotazione decennale dall'esumazione e di rotazione ventennale dalla tumulazione, sono ammesse esumazioni ed estumulazioni straordinarie nei seguenti tre casi[3]:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- trasporto in altra sepoltura;
- cremazione.

La distinzione tra cadavere e resti mortali, ovvero l'individuazione del momento di transizione da una fase all'altra (che può dirsi ultimata con la completa mineralizzazione della salma), rileva esclusivamente ai fini delle procedure di polizia mortuaria. Si osservi, nondimeno, che la gestione delle spoglie mortali esula dalla disciplina dei rifiuti, laddove, per converso, la residua parte vi rimane assorbita in quanto trattasi di materiali di scarto di cui il detentore *"ha l'obbligo di disfarsi"*, in ottemperanza alle summenzionate disposizioni legislative che impongono di attenersi a determinate procedure di smaltimento.

I rifiuti che esitano dalle operazioni condotte dai necrofori affossatori consistono essenzialmente in:

"e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

[2] DPR 254/2003, art. 3, c.1, lett. b).
[3] DPR 285/90, art. 83.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)[4]*"*

Trattasi, in buona sostanza, di materiali non omogenei, biodegradabili e non biodegradabili, *"raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»"*.[5]

Classificazione

In ordine alla provenienza, i rifiuti da esumazione ed estumulazione sono classificati *ex lege* come urbani in virtù del disposto di cui all'art. 184, c.1, lett. f) del D.Lgs 152/06, ed in tal senso deve ritenersi superato il riferimento di cui all'art. 85 del DPR 285/90[6]; e questo, si badi, indipendentemente dalla formale assimilazione da parte del Comune, nella cui privativa ricade la gestione di detti rifiuti.

Diverso, invece, l'approccio in ordine alla classificazione per pericolosità di tali rifiuti, che pone non trascurabili problemi applicativi per la possibile contaminazione da liquami cadaverici dei materiali di risulta.

Come noto, infatti, per la caratteristica di pericolo H9 - rifiuti a rischio infettivo - non esistono criteri di riferimento né a livello comunitario né a livello nazionale[7]. Dunque, pur essendo prevista in astratto la possibilità di verificare se il rifiuto abbia effettivamente le caratteristiche di pericolo, tale facoltà non può essere esercitata perché manca un limite di riferimento.

Il criterio adottato nella stesura del Catalogo, in merito alla classificazione di pericolo H9, esprime esplicitamente la necessità o meno di adottare *"precauzioni particolari per evitare infezioni"*; definizione autoreferenziale che, nulla aggiungendo alla problematicità della questione, conferma un vuoto normativo in cui la classificazione è rimessa, di fatto, alla discrezionalità del produttore.

Per completezza di analisi, segnaliamo, come criteri di attribuzione della caratteristica di pericolosità a rischio infettivo, quelli rinvenibili all'art. 2, c.1, lett. d), p. 2b, DPR 254/2003, sottolineando, peraltro, che

[4] Esclusivamente per i rifiuti da estumulazione.

[5] DPR 254/2003, art.12, c.2.

[6] *"Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa"*.

[7] Così il punto 6 dell'allegato alla Decisione 2000/532/CE recepito, a nostro avviso non correttamente, dal punto 5 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

detti criteri sono riferibili ai rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I, tra i quali non figurano esplicitamente i rifiuti da esumazione ed estumulazione[8]:

"2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

[…]

2b) siano contaminati da:

2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico".

In definitiva non parrebbe assegnabile la caratteristica di pericolosità H9, dovendosi ritenere praticamente nullo il rischio di contagio da microrganismi vitali o tossine. E ciò in considerazione sia degli elevati tempi di residenza dei feretri negli avelli, sia del divieto di effettuare esumazioni straordinarie quando sussista il pericolo di diffusione di malattie infettive[9], se non in condizioni eccezionali su disposizione del magistrato.

Resta salva, beninteso, la facoltà di procedere a pretrattamenti sui rifiuti, la cui *ratio* è da ricercare non tanto in esigenze di carattere sanitario, quanto in motivazioni di ordine tecnico ovvero in comprensibili ragioni legate al rispetto sepolcrale.

Si citano, a titolo esemplificativo, la pulizia e la detersione delle lastre di zinco o di piombo, propedeutiche all'avvio a recupero; attività che si presenta spesso problematica per le deformazioni generate dalla pressione dei gas di decomposizione, per le corrosioni dovute all'acidità dei liquami cadaverici e per le incrostazioni da

---

[8] L'allegato I alla medesima norma individua, a titolo esemplificativo, come rifiuti sanitari con codice CER 18 01 03 sottoposti al regime giuridico dei rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:
"Pericolosi a rischio infettivo:
- *Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);*
- *Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica microbiologica e batteriologica;*
- *Rifiuti taglienti;*
- *Organi e parti anatomiche non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento".*

[9] *"Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:*
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica". (DPR 285/90, art. 84).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

sedimenti di materiale putrefattivo. Altre pratiche di rito consistono nell'irrorazione dei feretri con sostanze a base batterico-enzimatica o con sali quaternari di ammonio per prevenire la formazione di miasmi. Tale lettura, infine, trova conferma nell'obbligo di triturazione dei cofani lignei, espressamente prevista dalla norma[10] come alternativa all'occultamento negli imballaggi a perdere e finalizzata, in maniera evidente, a rendere non individuabile l'origine dei manufatti.

Codificazione

Al fine di determinare in modo corretto ed univoco il codice CER dei rifiuti in oggetto, si dovrà fare riferimento alle modalità stabilite in materia di classificazione dei rifiuti dalla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, recepita, nell'ordinamento interno, dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06. La procedura di codificazione è caratterizzata da un iter univoco, la cui gerarchia di passaggi è dettagliata nei sottoparagrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dell'allegato alla Decisione.

Il primo passaggio richiede di individuare il capitolo che compete al rifiuto tra i capitoli 01-12 e 17-20, sulla base della fonte che lo origina.

In tal senso non si ritiene coerente col criterio della provenienza l'attribuzione di un codice del capitolo 18 – *"Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)"*[11] - motivata dalla considerazione che i rifiuti da esumazione ed estumulazione sono disciplinati, come detto, anche dalla norma quadro di settore sulla gestione dei rifiuti sanitari (DPR 15 luglio 2003, n.254). Invero, detto decreto, pur dettando una disciplina particolare per i rifiuti in parola, non li ricomprende nella definizione di rifiuti sanitari declinata al comma 1, lett. a), dell'art. 2 (*Definizioni*)[12].

V'è da aggiungere, altresì, stante la classificazione certamente urbana dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e la loro provenienza da un'attività di tipo istituzionale (quale la gestione delle attività cimiteriali), che in virtù delle già richiamate metodiche classificatorie, il codice va certamente individuato tra quelli del capitolo 20 – *"Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) nonché i rifiuti della raccolta differenziata"*.

[10] DPR 254/2003, art. 12, c.6.
[11] Cfr, p. es., Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 14 del 25 febbraio 2004.
[12] *"rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Dal momento, poi, che detti rifiuti non costituiscono oggetto di raccolta differenziata, in ossequio alle modalità di gestione di cui al DPR 254/2003, il codice del rifiuto va ricercato, per esclusione, nel ristretto elenco di cui al sub-capitolo 20 03 – *"altri rifiuti urbani"*.

Non si ritiene condivisibile, infatti, l'attribuzione di un codice del sub-capitolo 20 02 - *"rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)"* dovendosi ricomprendere, nel novero di tali tipologie, non già l'intera categoria dei rifiuti cimiteriali bensì, in via esclusiva, quelli derivanti dalle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree a verde di pertinenza dei camposanti, assimilabili per natura a quelli provenienti dai giardini e parchi propriamente detti: rifiuti vegetali, fiori, piante, terriccio, ecc.. Sì da realizzare una perfetta sovrapposizione, anche a livello terminologico, tra il cennato sub-capitolo del Catalogo Europeo dei rifiuti e la famiglia di rifiuti urbani di cui alla lett. e) del D.Lgs 152/06, art. 184, c.1[13].

Alla luce delle prefate considerazioni, il campo di ricerca si restringe ai codici CER 20 03 01 – *"rifiuti urbani non differenziati"* e 20 03 99 – *"rifiuti non specificati altrimenti"*.

Orbene, pur nella consapevolezza che la classificazione di un rifiuto consta in un procedimento razionale a sé stante, alieno da considerazioni relative alle successive fasi di gestione (che determinerebbero inevitabili forzature su codici "comodi"), non possiamo tacere, nello specifico, delle inevitabili macroscopiche ricadute operative.

Infatti, benché assolutamente coerente col criterio di origine dettato dalla norma, l'assegnazione ai rifiuti da esumazione ed estumulazione di un codice CER della famiglia 20 03, come meglio evidenzieremo in seguito, è foriera di complicazioni gestionali quasi insormontabili.

In particolare il codice CER 20 03 01, attribuito sulla constatazione che trattasi, come chiarito in precedenza, di rifiuti urbani misti non separati nelle diverse frazioni merceologiche, non appare del tutto sostenibile, derivando la peculiarità di tali rifiuti, ancorché disomogenei, dal fatto che la legge ne impone rigorosamente una gestione separata[14].

In assenza di un codice specifico andrebbe dunque assegnato il CER 20 03 99, codice residuale che, stante la sua assoluta genericità, la norma consente come *extrema ratio*, laddove sia impossibile procedere ad una codifica soddisfacente.

Il trasporto dei rifiuti così codificati, tuttavia, imporrebbe il ricorso ad operatori che, in fase di iscrizione all'Albo, siano giunti alle medesime conclusioni in merito. Vale la pena rammentare, infatti, l'orientamento

[13] *"Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali"*

[14] *"I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani"*. (DPR 254/2003, art.12, c.1).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

dell'Albo Nazionale Gestori per il quale *"nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l'impresa effettivamente gestisce o intende gestire"*[15]. In concreto, non v'è chi non veda come l'applicazione di tale codifica si tradurrebbe in evidenti distorsioni di mercato, se non in un blocco del sistema stesso.

Analoghe e più gravi difficoltà si riscontrerebbero ai fini del successivo recupero/smaltimento che richiederebbero, in sede di istruzione della pratica, la medesima codifica ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, dal momento che tali rifiuti, tra l'altro, possono essere recuperati o smaltiti esclusivamente in procedura ordinaria.

In definitiva, ferma restando la problematicità della questione, dall'analisi testé condotta emerge con chiarezza l'esigenza di garantire criteri omogenei di classificazione a livello nazionale dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, evidenziando, in proposito, il paradosso in base al quale la rigorosa applicazione della procedura di classificazione, nell'attuale scenario industriale, ne renderebbe concretamente inattuabile la successiva gestione.

Giovanni Maione

Pubblicato il 28 dicembre 2008

[15] Circ. n.661 del 19/04/2005.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248